



# COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO

**N. 67 DEL 09/05/2019**

---

**Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC**

---

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Maggio alle ore 19:20, presso questa Sede Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la Commissione Straordinaria del Comune di Gioia Tauro, nominata ai sensi dell'art. 143 del D.lgs n. 267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:

N.	Cognome Nome	Presenza
1	DR. REPPUCCI ANTONIO	SI
2	DR. TURCO VITO	SI
3	DR. NUOVO BERARDINO	SI

Partecipa il Segretario Generale *AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI*

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**- Vista la proposta di deliberazione n. 49 del 28/03/2019 ( SETTORE VII - TRIBUTI ED ENTRATE LOCALI ) che così recita:**

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Rilevato che l'applicazione della TARI viene ad essere in atto disciplinata dai dispositivi normativi di cui all'art.1 commi 641-668 della legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione della IUC approvato con Deliberazione C.C. n.°44 in data 27 Agosto 2014, e successive modificazioni ed integrazioni;

Attesa la necessità di proporre alcune modifiche al predetto regolamento comunale ,che attengono in via esclusiva alla fattispecie tributaria della TARI, e in particolare per quanto si attiene alla disciplina delle Utenze domestiche, alle riduzioni in atto previste per la raccolta differenziata, ed infine le esenzioni legate alla produzione di rifiuti assimilati e da avviare al recupero da parte delle utenze non domestiche;

Visti gli articoli 62 – 72 - 73 del vigente regolamento IUC, e ravvisata in tal senso l'esigenza di dover procedere ad eseguire le variazioni di cui all'allegato A, che possano incidere in modo più efficace nella articolata e complessa gestione del tributo comunale di che trattasi, dando una più adeguata e razionale regolamentazione delle citate fattispecie Tributarie;

Visto **l'allegato A** che contiene le variazioni da apporre al regolamento IUC, così come predisposte dal competente ufficio Tributi, e che risulta essere parte integrante e sostanziale della presente proposta di atto deliberativo presente;

**Visto l'allegato B contenente la precedente disciplina abrogata, allegato al presente atto a scopo comparativo.**

Ritenuto che le predette variazioni vengono di fatto a determinare, rispetto ai precedenti dispositivi regolamentari, aspetti migliorativi per il gettito del tributo, tenuto conto che si disciplina in modo più articolato, ed efficiente la tassazione degli immobili tenuti a disposizione, e per la raccolta differenziata delle Utenze Domestiche e l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile, rilasciato in osservanza a quanto disposto dall'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il DM Interno del 7 Dicembre 2018 (GU Serie Generale n°292 del 17 Dicembre 2018 ) il quale ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 - 2021 degli enti locali;

Visto il DM Interno del 25 Gennaio 2019 ( GU Serie Generale n°28 del 2 Febbraio 2019 ) il quale ha ulteriormente differito al 31 Marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...";

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie;

Visto gli articoli che vengono modificati come da allegato B

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) di apporre al "*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le variazioni agli articoli di cui all'allegato A , che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che le modifiche apportate al regolamento comunale IUC, per gli aspetti legati alla disciplina della TARI, determinano in atto aspetti migliorativi del gettito tributario di che trattasi per una più efficace disciplina dei servizi di raccolta differenziata e nell'avvio al riciclo in modo autonomo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
- 3) di dare atto che il regolamento comunale IUC,così come variato, avrà la sua validità in osservanza i del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del D.lgs n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13,

4) di pubblicare il presente regolamento:

- ♦ sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente.
- ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

5 ) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .**

**VISTO:** Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

**Data:** 28/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*f.to GIUSEPPE ANTONIO GAGLIANO'*

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile (Art. 49, comma 1, e Art. 151, comma 4, D.lgs 267/2000).**

**VISTO:** Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione

**Data:** 28/03/2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

*f.to DOTT.SSA DONATELLA PLATEROTI*

---

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

**Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati favorevolmente espressi i pareri istruttori ex art. 49 D.lgs 267/2000 e s. m. i. da parte dei Responsabili dei Settori interessati come sopra riportati.**

**CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge**

**Voti Favorevoli 3 Voti Contrari 0 Astenuti 0**

**D E L I B E R A**

- 1. di approvare la suesposta proposta di deliberazione N. 49 del 28/03/2019 ;**
- 2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ad unanimità**

Letto, approvato e sottoscritto.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

*f.to DR. ANTONIO REPPUCCI*

*f.to DR. VITO TURCO*

*f.to DR. BERARDINO NUOVO*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI*

---

Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE I**

*f.to Dr.ssa Rosaria Saffioti*

---

**COMUNE DI GIOIA TAURO**

**UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, unitamente alla nota di pubblicazione, contenente gli estremi di pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

*Gioia Tauro lì, 09/05/2019*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*f.to AVV. DEMETRIO EROS DOMENICO POLIMENI*

---



# COMUNE DI GIOLA TAURO

## CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

---

### Allegato A

- Viene ad essere variato il comma 5 dell'art. 62 nel modo qui di seguito indicato :

Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche , nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dei residenti per propri usi e per quelli dei familiari , il numero dei componenti viene ad essere individuato in n° 2.

- Viene ad essere integralmente variato l'art. 72, sostituendo i vigenti dispositivi regolamentari con quelli qui di seguito indicati :

### **RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della tariffa imputabile alle utenze domestiche.
2. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati isole ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. Un'apposita deliberazione della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio Ecologia e Tutela Ambiente, definirà i criteri di determinazione delle riduzioni da applicare; a tal proposito i centri di raccolta saranno dotati di sistemi informatizzati per la rilevazione dei conferimenti.
3. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 30% della tassa dovuta
4. Per le utenze domestiche, che dispongono di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni, la frazione organica di origine domestica) mediante **compostaggio domestico** è prevista una riduzione complessiva "in misura pari al **venticinque per cento** della TARI dovuta per l'annualità di riferimento, ed in presenza di tutte le condizioni enunciate", con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La compostiera domestica dovrà possedere capacità idonea rapportata al fabbisogno del nucleo familiare (minimo 70 litri per occupante dichiarato).

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

- Viene ad essere integralmente variato l'art. 73 sostituendo i vigenti dispositivi regolamentari con quelli qui di seguito indicati :

### **RIDUZIONI PER I RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo, in modo proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al recupero nell'anno di riferimento.

2. La quota di riduzione della tariffa in misura pari 0,10 euro/Kg di rifiuti assimilati prodotti dalle attività interessate ed avviati al recupero non dovuta è determinata, a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati, viene concessa a condizione che risulti essere dimostrato l'avvio al recupero di almeno 500Kg all'anno di rifiuti. In ogni caso, la riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% del tributo.

3. Al fine del calcolo della predetta quota, i titolari delle utenze interessate sono tenuti a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti assimilati conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

4. La quota di tributo non dovuto, indicata nel precedente comma 1, verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

**Art. 62 - UTENZE DOMESTICHE**

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 38, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a quello ricavabile dalla seguente tabella:

da mq	a mq	Componenti
0	60	1
61	90	2
91	120	3
121 e oltre		4

6. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
  - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi,
  - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.
7. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

**Art. 63 - CLASSIFICAZIONE E CALCOLO DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. Per la determinazione della quota fissa della TARI da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento  $K_a$  relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a (SUD) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune di Gioia Tauro si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

numero componenti della famiglia anagrafica	$K_a$ Coefficiente di adattamento per superficie e
---	--

**Art. 71 - CRITERI PER PARTICOLARI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE**

1. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Le ulteriori riduzioni tariffarie o esenzioni che il comune può deliberare con regolamento rispetto a quelle previste al comma 659 dell'art.1 della Legge 147/2013 non possono eccedere il limite finanziario del 7% del costo complessivo del servizio e devono trovare copertura nel bilancio comunale.
2. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.
3. Le riduzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
  - a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
  - b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.
4. Le riduzioni ed esenzioni della Tari sono assoggettate a quanto previsto dalla normativa in vigore e all'art. 33 del presente regolamento

**Art. 72 - RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata o altri impianti all'uopo appositamente autorizzati è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	€/Kg
Vegetali ( <i>scarti di giardinaggio</i> )	0,020
Inerti	0,010
Accumulatori al piombo ( <i>batterie</i> )	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti ( <i>indumenti usati</i> )	0,025
Ingombranti lignei, metallici e vari	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE non pericolosi ( <i>elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumer electronics</i> )	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE pericolosi ( <i>freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose</i> )	0,070
Altri rifiuti che non hanno servizi di raccolta a territorio	0,010

2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo, non potranno mai generare una situazione creditoria e saranno utilizzate a compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo fermo restando che nessun rimborso compete al soggetto passivo della TARI. In nessuna caso o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

**Art. 73 - ESENZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E PER L'AVVIO AL RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
2. Al fine del calcolo della precedente esenzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro 60 giorni dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo, non potranno mai generare una situazione creditoria e saranno utilizzate a compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo fermo restando che nessun rimborso compete al soggetto passivo della TARI. In nessuna caso o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### Art. 74 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 75.

#### Art. 75 - RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

DESCRIZIONE CATEGORIA	RIDUZIONE SUPERFICIE
<i>Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici, autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina trasporti</i>	10%
<i>Laboratori d'analisi, metalmeccaniche, fabbri</i>	15%
<i>Falegnamerie, vetererie, lavanderie a secco, tintorie non industriali, lavorazioni materie plastiche e vetroresine</i>	20%
<i>Laboratori fotografici, eliografie, tipografie, stamperie, serigrafie, litografie</i>	25%
<i>Marmisti</i>	30%
<i>Carozzerie, autoriparatori, elettrauti, demolitori e rottamai, riparazioni elettrodomestici, elettricisti</i>	35%
<i>Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie</i>	40%
<i>Ristoranti e mense che smaltiscono olii da cucina</i>	25%